

# **Index**

Quaderni camerti di studi romanistici  
International Survey of Roman Law

*estratto*

**41**  

---

**2013**

JOVENE EDITORE NAPOLI

# Index

*Quaderni camerti di studi romanistici*  
*International Survey of Roman Law*

Direttori Luigi Labruna, Cosimo Cascione

Sotto gli auspici

della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Camerino

e del «Consorzio interuniversitario Gérard Bouveret

per lo studio della civiltà giuridica europea e per la storia dei suoi ordinamenti».

Organo del «Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano».  
Presidente Pierangelo Catalano.

Comitato direttivo: Ignazio Buti, Luigi Capogrossi Colognesi, Pierangelo Catalano, Luigi Labruna, Giovanni Lobrano, Sandro Schipani.

Comitato di redazione: Carla Masi Doria, Felice Mercogliano, Francesca Reduzzi Merola.

Comitato scientifico:

Jean Andreau  
Paris EHESS

Hans Ankum  
Amsterdam

Ignazio Buti  
Camerino

Luigi Capogrossi Colognesi  
Roma Sapienza

Alessandro Corbino  
Catania

Teresa Giménez-Candela  
Barcelona Autònoma

Michel Humbert  
Paris II

Rolf Knütel  
Bonn

Giovanni Lobrano  
Sassari

Carla Masi Doria  
Napoli Federico II

Pascal Pichonnaz  
Fribourg

Francesca Reduzzi Merola  
Napoli Federico II

Martin J. Schermaier  
Bonn

Sandro Schipani  
Roma Sapienza

Peter Stein  
Cambridge

Gunter Wesener  
Graz

Laurens Winkel  
Rotterdam

Witold Wołodkiewicz  
Warszawa

*In redazione:*

Valeria Di Nisio; Nunzia Donadio; Natale Rampazzo;

Paola Santini; Fabiana Tuccillo.

*Segretaria:* Daniela Piccione.

# **Index**

Volume realizzato con l'intervento della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Camerino e del «Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert per lo studio della civiltà giuridica europea e per la storia dei suoi ordinamenti» nell'ambito della Convenzione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

<i>Scritti di:</i>	Valeria Di Nisio	Javier Paricio
	Iole Fagnoli	Aniello Parma
	Francesca Galgano	Isabella Piro
Barbara Abatino	Jean-François Gerkens	Juan C. Prado Rodríguez
Tatiana Alexeeva	Vincenzo Giuffrè	Rafael Ramis Barceló
Hans Ankum	Aleksander Grebieniow	Natale Rampazzo
Lorena Atzeri	Huang Meiling	Francesca Reduzzi Merola
Okko Behrends	Aldona Rita Jurewicz	Rosanna Roperto
Paola Biavaschi	Wolfgang Kaiser	Paola Santini
Maria Vittoria Bramante	Luigi Labruna	Adriana Scaboni
Pierangelo Buongiorno	Francesca Lamberti	Silvia Schiavo
Luciano Canfora	Laure Lévêque	Adela Seguí
Luigi Capogrossi Colognesi	Francesco Lucrezi	Roberto Signorini
Cosimo Cascione	Paolo Mammola	Oriana Toro
Amelia Castresana	Agostino Marchetto	Armando Torrent
Alfonso Castro Sáenz	Salvatore Marino	Caterina Trocini
Pierangelo Catalano	Carla Masi Doria	Fabiana Tuccillo
Francisco Cuenca Boy	Felice Mercogliano	Carlo Venturini
M. Floriana Cursi	Giovanna D. Merola	Andreas Wacke
Francesca Del Sorbo	Valerio Massimo Minale	Vladislav Zypin

La pubblicazione di articoli e note proposti alla Rivista è subordinata alla valutazione positiva espressa su di essi (rispettando l'anonimato dell'autore e in forma anonima) da due lettori scelti dal Direttore in primo luogo tra i componenti del Comitato scientifico internazionale. Ciò in adesione al comune indirizzo delle Riviste romanistiche italiane (*AG.*, *RISG.*, *BIDR.*, *AUPA.*, *SDHI.*, *Iura*, *Index*, *Roma e America*, *IAH.*, *Quaderni Lupiensi*, *Diritto@storia*, *TSDP.*), in seguito alle indicazioni del gruppo di lavoro promosso dal Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert e a conseguenti delibere del CUN e del CNR.

Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista insieme con il testo da pubblicare un *abstract* in lingua diversa da quella del contributo e «parole chiave» nelle due lingue.

Copyright 2013 by Jovene Editore s.r.l. - Napoli

Registr. Trib. Camerino nr. 1 del 14.3.1970 - L. Labruna dir. resp.

Printed in Italy - Fine stampa aprile 2013 - Ink Print Service - Napoli

Le cronache degli ultimi tempi riferiscono con insistenza di gravi episodi di pirateria marittima, concentrata soprattutto nel golfo di Aden, per opera di aggressori somali.

In realtà il fenomeno è assai più vasto (come documentano risoluzioni degli organismi internazionali e, tra gli altri, i *dossier* molto accurati, pubblicati qualche anno fa dal quotidiano francese *Le Monde*): esso riguarda infatti i mari costieri dell'África, ma in forme diverse non è assente dal Mediterraneo e dal Sud-Est asiatico. L'allarme internazionale che si è generato è, dunque, giustificato. Per ora, le potenze militari mondiali si muovono con grande incertezza e, invero, senza molta efficacia.

La riflessione storica non può proporre certo soluzioni; può forse offrire elementi di analisi su una costante della storia marittima fin dall'antichità, accendendo i fari sulle ragioni socio-economiche e culturali di questa piaga endemica, sulle sue diverse e mutevoli tipologie, sulle condizioni politiche che ne facilitano l'insorgenza o il persistere.

La storia del diritto, in particolare, può illuminare i sistemi di protezione apprestati come, per esempio, le assicurazioni marittime; le strategie di contrasto di volta in volta impiegate da ciascuna comunità statale sul piano interno e internazionale; il ruolo giocato dalle istituzioni nell'avallare, o addirittura nel sostenere attivamente pirati e corsari, in quanto retroterra effettivo senza il quale essi avrebbero (o avrebbero avuto) vita assai breve.

Nell'antichità più remota le attività dei pirati consistevano nel saccheggio delle imbarcazioni in mare e nelle razzie sulle coste per fare schiavi. La storia della pirateria affiora fin dalle prime notizie che abbiamo delle età più arcaiche relative ai popoli del Mediterraneo: Egizi, Ittiti, Fenici, Greci (ne parlano, infatti, già Omero ed Erodoto). Per alcune popolazioni, come gli Illiri, questa fu addirittura la principale attività economica.

Se la culla della pirateria può localizzarsi ad Est dell'Oriente mediterraneo, il suo uso sistematico, tuttavia, come atto di sostentamento economico e di difesa preventiva, ben presto si diffuse verso Occidente (come nel caso di Zancle, colonia calcidese sullo stretto di Messina; o dei Liguri, dei Sardi e degli stessi Etruschi).

Le vicende della Roma repubblicana sono ben risapute e già oggetto di importanti studi; ma Anna Tarwacka, in una recente pubblicazione, ritiene<sup>1</sup> che gli aspetti legali della pirateria in quell'epoca siano stati poco indagati, sia nei loro profili pubblicistici che privatistici: perciò la sua attenzione è rivolta ancora su tali secoli.

\* A proposito di Anna Tarwacka, *Romans and pirates. Legal perspective*, «Arcana Iurisprudentialae, 1» (Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszyńskiego, 2009) p. 199.

<sup>1</sup> Cfr. p. 15.

Una nozione di pirateria (cap. II: «The notion of piracy in ancient Rome», p. 17- 25) si tende ad enucleare attraverso una breve indagine terminologica, dalla quale emerge tuttavia come inizialmente non ci fosse, nei lessici greco e latino, un lemma che distinguesse il pirata da un criminale 'generico', sebbene le specifiche fattispecie fossero poi regolamentate in modo per nulla equivalente. Invero, pur mancando un'esplicita definizione nei testi giuridici, nondimeno la pirateria venne gradatamente delineandosi nelle sue peculiarità (anche rispetto alle attività marittime lecite, o quantomeno reciprocamente consentite, quali commercio e guerra), identificandosi in modo particolare nel *mare infestum facere*.

Per quanto nel Mediterraneo fosse dunque occupazione del tutto consueta, Roma la osteggiò, nei limiti in cui sentì la necessità di difendere i propri interessi, commerciali o personali, dagli attacchi pirateschi, giustificando con ciò i numerosi interventi militari marittimi, ad iniziare con la guerra agli Illiri – descritta da Polibio – nel 230 circa a.C., oppure agli abitanti delle Baleari di un secolo successiva (cap. III: «Rome in combat against pirates», p. 26-55).

La tendenza che emerge dai trattati internazionali (come quelli tra Roma e Cartagine) è nel senso di un'esclusione progressiva di tale azione tra le parti contraenti, non implicandosi con ciò l'esclusione della sua astratta legittimità, se rivolta verso terzi. La storia dei rapporti tra la Roma repubblicana e il fenomeno della pirateria è quindi storia di una repressione caratterizzata dall'ambiguità delle ricorrenti campagne militari, finalizzate alla sicurezza delle rotte commerciali, e mostra la mancanza, nella classe dirigente romana, di una reale volontà politica intesa a condurre fino in fondo la battaglia per la liberazione dei mari.

A partire all'incirca dal terzo secolo a.C., e soprattutto poi quando Roma, sconfitta Cartagine, si sviluppa come potenza talassocratica, emergono due metodi utilizzati per contenere questa piaga: il primo privilegia l'adozione di misure speciali nelle regioni maggiormente colpite, attraverso incarichi occasionali ai governatori sulla sorveglianza delle coste; il secondo prevede imprese a più ampio raggio per combattere contemporaneamente i pirati su diversi fronti (è il caso della grande spedizione di Pompeo Magno). Ma, nonostante l'impegno militare profuso, l'attività repressiva svolta fa emergere chiaramente tutti i limiti di un rimedio di natura puramente bellica, che trova un'efficacia immediata quanto effimera. In realtà, l'attività dei predoni costituiva uno dei più rilevanti sistemi di approvvigionamento della manodopera schiavistica, essenziale al sistema produttivo latifondistico romano. E pertanto, ancora nel secondo secolo a.C., la classe dirigente, prevalentemente costituita dal ceto dei proprietari terrieri, non ritenne conveniente debellare radicalmente il fenomeno, in quanto fiorente era il commercio di schiavi che ne derivava.

Dalla fine del secondo secolo, e per tutto il primo secolo a.C., si nota invece un crescente impegno di Roma contro la pirateria, impegno che va di pari passo con l'aumento di potenza del ceto dei *negotiatores*, interessati alla sicurezza delle rotte marittime, con il contemporaneo aumento

delle masse di schiavi provenienti da alcune campagne belliche (come quelle contro Cimbri e Teutoni), e in séguito con le trasformazioni progressive del sistema agricolo, che resero via via meno importante il possesso di grandi masse di schiavi.

Intorno al 100 a.C. si colloca, con ogni probabilità, il primo intervento legislativo (del quale resta un'importante testimonianza epigrafica, che traduce in greco il dettato latino) con cui Roma apre, ben oltre lo scopo immediato della lotta alla pirateria, una sistematica azione di polizia sui mari, che riguardi le province orientali recentemente acquisite, regolando così i suoi rapporti internazionali. Trovandosi stretta nella morsa dei pirati al punto da vedere bloccato, nel corso del I secolo a.C., l'approvvigionamento granario della capitale, Roma mette in campo contro di loro – tramite Pompeo, cui vengono conferiti poteri e mezzi straordinari – un'operazione eccezionale.

All'inizio del principato l'attività 'corsara' appare così disciplinata e in un certo qual modo contenuta geograficamente; la sua qualificazione giuridica però continua ad essere estranea all'ordinamento civilistico, ricompresa, invece, nella riflessione dei giuristi, all'interno del *ius gentium*, in quanto reato contro l'umanità (cfr. capitolo IV: «Pirate – An enemy of all mankind or just a bandit?», p. 56-100). Le implicazioni nel diritto di guerra sono notevoli: sembra chiaro dai testi che gli *hostes legitimi* siano solo coloro con cui si intraprende una guerra, con cui ci si impegna, per così dire, con patti vincolanti per entrambe le parti, con avversari dunque cui si riconosce la dignità di nemici. Cicerone infatti (*de off.* 3.29.108), togliendo alla figura del pirata qualsivoglia connotazione eroica, fosse pure negativa, lo qualifica come *communis hostis omnium*, e la guerra alla pirateria come *commune omnium gentium bellum*. Gli atti di pirateria sono esclusi dal novero degli atti bellici, che siano preventivi o ritorsivi, poiché i nemici, come dice anche Pomponio (2 *ad Q. Muc.*, D. 50.16.118), sono quei popoli ai quali Roma ha dichiarato formalmente guerra: tutti gli altri sono *latrones* e *praedones* (e pure il trionfo è ritenuto poco opportuno nel caso di vittorie riportate contro i pirati!). Questa valutazione comporta effetti notevoli anche sulla condizione giuridica dei *capti a piratis*, che giuristi severiani, vedi Ulpiano, qualificano liberi e non suscettibili di applicazione del *ius postliminii*.

Dopo aver esaminato (nel quinto capitolo: «Roman criminal law towards piracy», p. 101-137) la pirateria nell'ambito della legislazione criminale romana, ad esempio in tema di repressione della violenza privata, di omicidio, di plagio, entro cui essa poteva in qualche misura essere, almeno parzialmente, ricompresa, l'a. si sofferma sul noto rapimento di Giulio Cesare da parte dei pirati, cercando di estrapolare, da tale episodio storico, elementi per enuclearne la disciplina legale, particolarmente in merito alla conseguente punizione inflitta ai suoi persecutori dalla vittima, una volta liberata. E ancora sul processo a Verre, in cui la pirateria ritorna più volte come motivo retorico, in quanto il governatore siciliano viene spesso rappresentato dal suo implacabile accusatore, per affinità di condotta, come del tutto simile ad un pirata.

Particolarmente interessanti sono, infine, le elaborazioni civilistiche della giurisprudenza, che hanno ancora qualcosa da insegnarci (su cui si veda il sesto ed ultimo capitolo: «Pirate attack in the light of the private law», p. 138-162). Una serie di passi testimoniano come l'*incursus* dei pirati giustifichi l'inadempimento delle obbligazioni, proprio nel campo dei vincoli commerciali marittimi, e finisca per essere identificato come una ipotesi di *casus fortuitus* o di *vis maior*. Il fenomeno della pirateria inoltre diventa uno degli elementi che determina la nascita del mutuo ad alto rischio, ossia del *foenus nauticum*; ciò che avvia la riflessione giuridica in tema di assicurazioni.

Una ricognizione che abbia ad oggetto le soluzioni adottate dai Romani per debellare la pirateria marittima è senz'altro degna di nota, tanto più che esse hanno rappresentato per secoli il modello per le politiche di contrasto e di protezione degli Stati moderni e contribuisce a diffondere sensibilità su un problema ancora drammaticamente attuale.

Certo, non esaurisce tutte le sfaccettature di una tematica, che forse sarebbe stato più stimolante ripercorrere anche oltre i secoli qui trattati. Per esempio, esaminandosi l'esperienza giuridica bizantina, in cui apparve il Νόμος Ροδίων Ναυτικός, una sorta di codice del diritto marittimo di incerta datazione, nel quale si tentava di affrontare il tormento, dilagante dal sesto secolo, della pirateria slava e araba, con lo stabilire precisi profili di responsabilità a carico del proprietario della nave e del suo 'utilizzatore' per la sicurezza di passeggeri e carico, per lo più in termini assicurativi. Questo codice rimase in vigore molto al lungo e costituì una sorta di paradigma per il diritto nautico che si andava formando, una volta decaduta l'attività commerciale bizantina, nelle pratiche giuridiche ed economiche delle Repubbliche marinare, le quali conformarono i propri statuti marittimi su gran parte delle sue norme. Venezia, in particolare, che fino alla scomparsa della Repubblica condusse una lotta incessante contro i 'corsari' nei mari di Levante e contro gli Uscocchi nell'Adriatico, avrebbe istituito infatti su quella falsariga un sistema complesso e raffinato di assicurazioni.

La storia della pirateria, anche oltre il cosiddetto Medioevo, svelerebbe poi altre occasioni di riflessione, sebbene certo più scandagliate; è ben noto che quella raggiunse il suo apice nel Cinquecento e nel Seicento, nel Mediterraneo, nell'Oceano indiano e nell'Atlantico, trasformandosi quasi in uno strumento ordinario della politica internazionale degli Stati: Inghilterra, Francia, Olanda, Impero ottomano. Il commercio poi floridissimo degli schiavi africani da vendere nelle Americhe è durato sino in pieno Ottocento.

A partire dal secolo XIX, paradossalmente, la letteratura, ed oggi, con straordinario successo, il cinema hanno diffuso un'immagine eroica e idealizzata, di stampo romantico, dei bucanieri<sup>2</sup> operanti negli scenari eso-

<sup>2</sup> È appena il caso di precisare che il termine 'bucaniere' si riferisce ai pirati operanti nei Caraibi e in Sudamerica nel XVIII secolo, i quali venivano identificati con lo stesso nome dei cacciatori dell'isola di Hispaniola, usi a cibarsi di carne arrostita su graticole (in francese 'boucaner' significa appunto affumicare). 'Corsaro', invece, desi-



tici e favolistici della Malesia o dei Caraibi. Non è da escludere che questo immaginario abbia esercitato ed eserciti ancora un'influenza sulla relativa sottovalutazione della gravità del fenomeno.

La pirateria marittima sembra, insomma, non essersi mai estinta. La sua recente recrudescenza ha sollecitato l'attenzione degli studiosi di diritto e degli organismi internazionali: è del 1994 la UNCLOS<sup>3</sup>, la Convenzione Internazionale sulla Legge del mare, che ne offre, all'art. 101, una definizione aggiornata, indicando alcune tipologie di azioni («... illegal acts of violence or detention, or any act of depredation committed for private ends ... directed on the high seas, against another ship ... in a place outside the jurisdiction of any State») che possano integrarla: sostanzialmente «qualsiasi atto (o partecipazione o incitazione intenzionale a qualsiasi atto) di violenza o di detenzione o di depredazione commesso a scopi privati dall'equipaggio o dai passeggeri di una nave privata ... e diretto in alto mare contro un'altra nave ... o contro le persone o la proprietà a bordo di tale nave ...; oppure contro una nave ... o persone o proprietà al di fuori della giurisdizione di uno Stato». Ciononostante, restano ancora da investigarne diversi aspetti, quali la tipologia ed il radicamento nelle culture dei diversi Paesi. Per sollecitare ulteriormente l'opinione pubblica, potrebbe forse auspicarsi la costituzione di un osservatorio permanente su di essa, da localizzare in centri sensibili, magari presso un faro (o torre di avvistamento) in disuso, riqualificandolo come centro-studi del fenomeno, dall'Antichità ai nostri giorni: la Torre di Ercole, cioè il Faro di Finisterrae, della città di La Coruña in Galizia, potrebbe essere un'ottima *location*, utile a soddisfare pure le convenzionali fantasie sui corsari, configurandosi essa stessa come un possibile, perfetto covo di pirati.

Napoli.

FRANCESCA GALGANO

gna il comandante di un vascello autorizzato, con una «lettera di corsa», ad attaccare e impadronirsi di navi nemiche.

<sup>3</sup> La United Nations Convention on the Law of the Sea era stata sottoscritta in Jamaica, a Montego Bay, nel 1982. Cfr. A. Tarwacka, *o.c.* 11 ss.

# Sommario

1 Cosimo Cascione, «Tullio Spagnuolo Vigorita (1941-2012)»

## LE FONTI

11 Luigi Capogrossi Colognesi, «Sulla tradizione di Roma arcaica, tra continuità e discontinuità»

25 Alfonso Castro Sáenz, «¿*Praediator/praedator*? Una relectura de Cic. *pro Balb.* 20.45»

41 Francisco Cuenca Boy, «La mezcla entre el *Digesto* y las *Instituciones* de Justiniano»

67 Wolfgang Kaiser, «Paulus oder Ulpian? Zur Authentizität einer Inskription in D. 10.1»

94 Paola Biavaschi, «La *Christiana societas* nei lemmi giuridici delle *Etymologiae* di Isidoro»

## LE LEGGI

117 Aldona Rita Jurewicz, «Die *Tabulae Publicae* in der *lex Coloniae Genetivae Iuliae*»

132 Armando Torrent, «Una nueva edición de la *lex Irnitana*»

## LA GIURISPRUDENZA

139 Rafael Ramis Barceló, «Cicerón y la jurisprudencia romana»

145 Okko Behrends, «*Corpus* und *universitas* und der Streit um die Aufklärungspflicht des Verkäufers. Nachrichten über zwei Hauptarten, das Recht zu denken»

188 Felice Mercogliano, «Modestino. Un approccio biografico»

## DIRITTO INTERNAZIONALE ED ESPANSIONISMO ROMANO

- 195 M. Floriana Cursi, «*Amicitia* e *societas* nei rapporti tra Roma e gli altri popoli del Mediterraneo»
- 228 Fabiana Tuccillo, «Sui feziali e il *ius fetiale*»
- 236 Paola Santini, «*Romanitas, latinitas, peregrinitas*»
- 243 Hans Ankum, «Un parcours de l'expansionisme juridique romain»

## IURA ARMA LEGES.

[PER ENZO GIUFFRÈ]

- 249 Carla Masi Doria, «Una festa accademica»
- 251 Luigi Labruna, «Enzo Giuffrè, *Labeo*, l'amicizia, il diritto romano»
- 256 Andreas Wacke, «Conversione, *numerus clausus*, *datio mutui*»
- 272 Carlo Venturini, «Sguardi al passato con l'occhio al presente: il diritto penale»
- 280 Javier Paricio, «Aspectos de la jurisprudencia romana»
- 293 Francesca Lamberti, «E pronuncia sempre con riverenza questo nome: maestro»
- 301 Vincenzo Giuffrè, «L'emozione e la parola»

## PERSONE

- 305 Rafael Ramis Barceló, «Notas sobre la historia del concepto de persona»
- 313 Valeria Di Nisio, «Figlia del principe: le tormentate vicende di Giulia»
- 322 Rosanna Roperto, «Matrimonio e diritto classico»

## SUCCESSIONI

- 333 Aleksander Grebieniow, «Law of Succession: Roman Framework and Comparative Perspective»
- 343 Roberto Signorini, «Il testamento di Gaio Cestio Epulone»

## OBBLIGAZIONI

- 357 Iole Fagnoli, «*Stipulatio* e successione *mortis causa*»
- 363 Juan Carlos Prado Rodríguez, «El régimen publicitario romano en materia de ejecución por deudas»

## PROCESSO

- 381 Okko Behrends, «Verwebte Fäden. Die zwei Arten des prozessualen Rechtsschutzes: Sicherung naturrechtlicher Werte oder Gewährleistung erworbener Klagrechte»
- 437 Armando Torrent, «*Lex rivi Hiberiensis*: desde el proceso formulario a la *cognitio extra ordinem*»
- 455 Carlo Venturini, «La responsabilità del giudice nell'età classica, tra negligenza e corruzione»

## TRADIZIONE ROMANISTICA E METODO STORICO-GIURIDICO

- 473 Laure Lévêque, «Cité et liberté: l'imaginaire politique des romantiques français et les Anciens»
- 494 Jean-François Gerkens, «L'impatto del Gaio veronese sull'insegnamento del diritto romano in Belgio»
- 507 Francesco Lucrezi, «Storie di cose e storie di parole»
- 516 Natale Rampazzo, «Il nome della cosa»
- 519 Francesca Galgano, «Pirati di fronte al diritto»

## TRADURRE IL «CORPUS IURIS»

- 525 Barbara Abatino, «L'«affaire» Vignali: per una biografia del traduttore ottocentesco del *Corpus iuris*»

## DA ROMA ALLA TERZA ROMA

- 543 Pierangelo Catalano, «Migrazioni e continuità del diritto (l'apparente paradosso di Istanbul)»
- 545 Agostino Marchetto, «Imperi e migrazioni. Leggi e continuità. Discorso introduttivo al XXX Seminario»
- 550 Vladislav Zypin, «Continuità bizantina nel diritto della Chiesa russa (con particolare riguardo al matrimonio)»

561 Tatiana Alexeeva, «L'insegnamento del diritto romano nell'Università Imperiale di San Pietroburgo»

574 Caterina Trocini, «Migrazioni: aspetti giuridico-religiosi, economici e demografici»

#### CINA E DIRITTO ROMANO

585 Huang Meiling, «Discussioni e tendenze nel processo di codificazione del diritto civile cinese»

600 Cosimo Cascione, «In Cina per la *Constitutio Antoniniana*»

#### CONVERSANDO DI STORIA

603 Luigi Labruna, «Laffi interroga Gabba»

607 Giovanna D. Merola, Aniello Parma, «Bibliografia degli scritti di Tullio Spagnuolo Vigorita»

#### RICORDI

613 Luigi Labruna, «Alan Rodger»

617 Adela Seguí, «Atilio Alterini»

621 Luigi Labruna, «Ninni Mozzillo, la vocazione mai perduta»

623 LIBRORUM INDEX, a cura di Fabiana Tuccillo

#### SESTA PAGINA

681 Luciano Canfora, «Un esempio di latino moderno»

#### PREMIO BOULVERT

683 Opere concorrenti al Nono Premio Boulvert

#### NOTIZIE

687 Luigi Labruna, «Il centenario degli *Annali Palermo*»

688 Valerio Massimo Minale, «Roma e i Barbari: tarda antichità»

- 691 Adriana Scaboni, «Diritto in trasparenza»
- 694 Valerio Massimo Minale, «Diritto bizantino e post-bizantino»
- 695 Pierangelo Buongiorno, «*Vir bonus*»
- 699 Lorena Atzeri, «Alan Rodger dottore *honoris causa* a Rotterdam»
- 701 Valeria Di Nisio, «Immagini tardoantiche: poveri e disagiati»
- 702 Francesca Del Sorbo, «Il X Collegio Cedant: il *princeps*»
- 711 Salvatore Marino, «Giovani romanisti sui *Fontes iuris Romani*»
- 714 Fabiana Tuccillo, «*Riparia*»
- 717 Maria Vittoria Bramante, «Donne e potere in Grecia e a Roma»
- 719 Isabella Piro, «*Gaius noster*»
- 723 Oriana Toro, «Diritto, vendetta, processo»
- 726 Luigi Labruna, «Pietro Cerami, l'Aristec, l'amicizia»
- 728 Silvia Schiavo, «La 'Société' a Oxford»
- 733 Paolo Mammola, «Diritto e rito»
- 735 Cosimo Cascione, «Uno studioso e i suoi libri: la Biblioteca De Martino»
- 737 Amelia Castresana, «III Curso Internacional de Derecho Romano en Salamanca»
- 741 Francesca Reduzzi Merola, «SoPHiA2 a Besançon»
- 743 Oriana Toro, «Tempo e tempi del diritto: nuovi incontri»
- 747 Valeria Di Nisio, «*Varia*»
- 751 ABSTRACTS
- INDICE
- 771 «Libri discussi»

*Index* ha frequenza annuale. L'abbonamento costa € 90,00 per l'Italia e € 110,00 per l'estero (annata arretrata € 110,00); va sottoscritto presso la *Casa Editrice Jovene*, 109 via Mezzocannone, 80134 Napoli, tel. 081/5521019 - 5521274 - 5523471; telefax 081/5520687 (c/c postale n. 14015804) - e-mail: info@jovene.it - www.jovene.it

Tutti gli ordini relativi alle *annate arretrate* vanno indirizzati alla *Casa Editrice Jovene* che ha in distribuzione anche i volumi di *Index* pubblicati dal 1970 al 1985 da altro Editore.

L'Editore, alla stampa del volume, fornirà a ciascun autore il proprio contributo, con copertina, in formato pdf. Estratti anticipati: rimborso al costo delle spese.

*Index* segnala *tutte* le pubblicazioni ricevute dalla Redazione. I libri di cui si desidera la recensione critica vanno inviati in duplice copia.

*I libri per recensione o segnalazione, i manoscritti ed ogni altra comunicazione di carattere redazionale* vanno inviati al professor Luigi Labruna, 149/a via Chiaja, 80121 Napoli, tel. e telefax 081/425885; fax 081/2534327.

E-mail: index@unina.it - labruna@unina.it - cascione@unina.it

L'indirizzo del «Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano» è il seguente: professor Pierangelo Catalano, presso ISPROM, I - 07100 Sassari, Piazza d'Italia 32, Casella Postale 81.